

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che con delibera consiliare n° 21 in data 19/09/2008 è stato avviato il procedimento per l'espletamento di una gara, a procedura aperta, per l'affidamento in concessione della progettazione, costruzione e gestione di un impianto fotovoltaico, in località ex cava Monte del Serrone;
- che con delibera consiliare n° 34 del 09/12/2008 è stato approvato il progetto presentato dalla soc. Photovoltaic Industries srl per la realizzazione di un impianto fotovoltaico di 22,5 Mw;
- con determinazione n° 1/UTC del 13/01/2009 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della concessione alla soc. Photovoltaic Industries srl;
- in data 14/01/2009 è stato sottoscritto il contratto di concessione, rep. n. 1639, per la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di che trattasi, nel quale era prevista la ultimazione dei lavori alla data del 31/12/2009;
- che, a seguito di richiesta, formulata dalla società concessionaria con nota prot. n. PIS 091212064 dell'11/12/2009, l'Amm.ne Comunale, previa espressione del Consiglio Comunale, concedeva proroga fino al 31/12/2010;

Considerato che:

con nota prot. PIS101207019, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 07/12/2010 e registrata al n° 5391, l'ing. Carlo Rossato, in qualità di legale rappresentante della soc. Photovoltaic Industries srl, ha presentato ulteriore richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori;

la Regione Lazio, a seguito di debita istruttoria, con provvedimento prot. n. 014677 del 20/01/2010, pervenuto al Comune di Acuto in data 25/01/2010 e registrato al protocollo al n° 345, ha espresso pronuncia negativa di compatibilità ambientale in merito all'impianto fotovoltaico da realizzare nel Comune di Acuto in località Monte Serrone e ex cava;

la soc. Photovoltaic Industries srl, ha presentato in data 19/03/2010 ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. di Roma per l'annullamento di tale provvedimento negativo;

in data 14/05/2010 il TAR di Roma ha rigettato la richiesta di sospensiva della pronuncia negativa di valutazione d'impatto ambientale resa, ai sensi dell'art. 23 parte II del d. lgs. 152/06 e s.m.i., dal Dipartimento competente della Regione Lazio con la seguente motivazione: *"Considerato che, ad un sommario esame, emergono dubbi in ordine alla sussistenza dell'interesse alla sospensiva, atteso che l'attività che la ricorrente intende porre in essere risulta - al momento - inibita anche dal parere rilasciato dalla Regione Lazio, Dipartimento Regionale Territorio e Urbanistica, risalente al 28 ottobre 2009 e non oggetto di alcuna impugnativa. Ritenuto che non sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della sospensiva, P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. I ter, respinge la su indicata domanda incidentale di sospensione"*;

Ritenuto, che, allo stato, e di fronte alla valutazione negativa di impatto ambientale formulata dalla Regione Lazio e fondata su ampie e dettagliate motivazioni, non sia possibile accogliere la richiesta di ulteriore proroga presentata dalla società Photovoltaic Industries srl posto che non è possibile prevedere né l'esito del giudizio innanzi al Tar né quando lo stesso GA addiverrà ad una decisione definitiva;

Ritenuto che l'ulteriore richiesta di proroga formulata dalla società Photovoltaic Industries srl si fonda anche sulla rappresentazione che il progetto sarebbe sottoposto al diverso procedimento amministrativo cd. di Autorizzazione Unica ex art. 12 comma 3 del D.lgs 387/2003 precisando, tuttavia, che ad oggi non è possibile "prevedere la sua conclusione";

Ritenuto che l'ulteriore richiesta di proroga vincolata nell'an e nel termine iniziale all'ottenimento della suddetta Autorizzazione Unica, non consente, in ogni caso, all'Ente di pronunciarsi favorevolmente sulla richiesta di proroga in quanto non ancorata a dati certi che possano ragionevolmente far prevedere l'esito del suddetto procedimento di A.U. ed i termini in cui esso potrebbe intervenire, con la conseguenza che altrettanto incerta si palesa la data di inizio ed ultimazione dei lavori;

Ritenuto altresì, che anche la considerazione svolta a monte dalla società secondo la quale l'opera sarebbe soggetta alla suddetta A.U. e non alla V.I.A. - che come detto si è conclusa con un pronunciamento negativo della Regione Lazio all'esito del procedimento di V.I.A., pure avviato dalla Società - rappresenta una argomentazione la cui incertezza è confermata dalla stessa Società,

Con voti unanimi

DELIBERA

- per le motivazioni sopra esposte, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato, di formulare indirizzo gestionale finalizzato al rigetto dell'istanza di proroga così come formulata dalla società Photovoltaic Industries srl con nota prot. PIS101207019, pervenuta al protocollo dell'Ente in data 07/12/2010 e registrata al n° 5391;
- di dare, in ogni caso, preavviso alla società affinché essa possa formulare le proprie osservazioni e l'Ente ponderare adeguatamente la vicenda e gli interessi coinvolti, anche ai fini di un eventuale riesame della pratica;
- di indicare, in relazione alla particolare complessità della materia e della necessità per l'Ente di acquisire i necessari pareri in merito all'inquadramento della vicenda ed alle iniziative da assumere, quale termine per la conclusione del procedimento il termine di mesi sei
- di delegare il Responsabile del Servizio Geom Alessandro Cori all'attuazione di tutti gli atti connessi e consequenziali ivi compresa la comunicazione dell'avvio del procedimento agli interessati;
- di indicare, a tali fini, quale Ufficio e persona Responsabile del Procedimento il medesimo Responsabile del Servizio Geom Alessandro Cori, presso cui gli interessati potranno prendere visione degli atti con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso e presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento entro sessanta giorni dal ricevimento della notifica della comunicazione di avvio del procedimento.

Con separata e successiva votazione, resa con voti unanimi, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267